



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1, lett. h), (comportamento irrispettoso nei confronti degli avversari), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione in data 27/3/2024, Comunicato A Maschile/19/GS, pubblicato in data 28/3/2024, con cui il Sig. Sebastiano Lo Greco, giocatore e tesserato della VII Torino Rugby ASD, è stato sanzionato con la squalifica di quattro settimane (dal 25/03/2024 al 21/04/2024 compresi), di cui tre per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. h), (comportamento irrispettoso nei confronti degli avversari) del Regolamento di Giustizia, e inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 5 aprile 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali